



Direttiva per l'autorizzazione di un ciclo di revisione pluriennale

In applicazione all'art. 43 cpv. 3 del ROAD il comitato direttivo in conformità alle proprie competenze di cui all'art. 1 RCD emana la seguente direttiva.

Art. 1: Campo di applicazione della direttiva

Sono esclusi dall'applicazione della presente direttiva:

- Gli affiliati che svolgono una attività sia a titolo principale che a titolo accessorio di cambio
- Gli affiliati che svolgono una attività sia a titolo principale che titolo accessorio di trasporto di valori
- Gli affiliati che svolgono una attività sia a titolo principale che accessorio di commercio in metalli preziosi.
- Gli affiliati che non hanno presentato almeno due rapporti di revisione consecutivi
- Gli affiliati che per i due anni precedenti la richiesta di autorizzazione al ciclo di revisione pluriennale hanno avuto un numero di mandati superiore alle 100 unità.

Art. 2: Modalità e procedura di autorizzazione

Il Comitato direttivo nomina annualmente al suo interno due delegati a cui viene assegnato l'esame delle domande di autorizzazione al ciclo di revisione pluriennale.

La domanda dovrà essere presentata dall'affiliato come da modello allegato.

L'esame della stessa, indipendentemente dal suo esito, è soggetto a tassa. La tassa minima ammonta a franchi 500.00. La tassa potrà essere aumentata a dipendenza dell'onere effettivamente sopportato per l'evasione della pratica, sulla base delle tariffe orarie previste dal Regolamento Tariffario.

Qualora i criteri per la concessione della richiesta (cfr. successivo Art. 3) siano adempiuti, la richiesta verrà preavvisata favorevolmente dai Delegati competenti e presentata in comitato per la decisione definitiva. In caso contrario i Delegati designati sono autorizzati a respingere direttamente la richiesta.

Le richieste dell'affiliato giunte entro sei mesi dall'inizio dell'esercizio in corso (per esercizio in corso si intende l'esercizio che ha inizio il 1. Luglio e termina il 30 giugno di ogni anno) possono essere già considerate per l'esercizio durante il quale vengono richieste, domande posteriori ai sei mesi verranno esaminate solo dopo la ricezione del rapporto annuale dell'esercizio in corso e avranno validità a partire dall'esercizio successivo.

Art. 3. Criteri per l'autorizzazione

Possono essere posti al beneficio dell'autorizzazione unicamente gli affiliati le cui revisioni ordinarie dei due esercizi precedenti la richiesta (denominati "periodo di competenza"), nonché di eventuali revisioni straordinarie che dovessero essere intervenute, hanno confermato una situazione di correttezza.

È data una situazione di correttezza se durante il periodo di competenza tutte le revisioni intervenute non hanno riscontrato nessuna irregolarità grave o sistematica e se l'affiliato dimostra che le eventuali irregolarità saltuarie e di minore entità sono state nel frattempo prontamente ed integralmente corrette.

Art. 4. Ciclo di revisione

Il ciclo di revisione viene fissato con cadenza triennale, con inizio 1. Luglio e scadenza il 30 giugno del terzo anno.

Art. 5. Doveri dell'affiliato al beneficio dell'autorizzazione

L'affiliato rilascia annualmente, entro il 30 settembre, all'OAD FCT, in sostituzione del rapporto di revisione annuale, una dichiarazione come da modello allegato.
Oggetto della revisione sarà il triennio trascorso.

Durante il periodo di concessione dell'autorizzazione resta riservato il diritto dell'OAD FCT di espletare i controlli di sua competenza.

Art. 6. Rinnovo dell'autorizzazione

Il rinnovo dell'autorizzazione è automatico.

Lo stesso potrà essere concesso solo alla condizione che i risultati del rapporto di revisione triennale siano considerati dai delegati del comitato direttivo completamente adempiuti e che i criteri relativi al genere di attività svolta e al numero di incarti siano ancora dati.

Il rinnovo dell'autorizzazione è soggetto a tassa. La tassa minima viene fissata in franchi 500.00. La tassa potrà essere aumentata a dipendenza dell'onere effettivamente sopportato per l'evasione della pratica, sulla base delle tariffe orarie previste dal Regolamento Tariffario.

Art. 7 Violazioni

Violazioni alla presente direttiva così come comportamenti elusivi della stessa sono sanzionabili ex art. 46 ROAD.

La presente direttiva, approvata dalla FINMA il 2.11.2012, entra in vigore il 1 gennaio 2013.

Per l'OAD FCT

Luca Confalonieri

Massimo Tognola